

Proroghe di validità delle patenti, CQC e altre abilitazioni, a seguito della proroga dello stato di emergenza al 31 Luglio 2021.

Il MIMS, con nota del 27 Aprile u.s, ha aggiornato le proroghe di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, di sua competenza, alla luce della decisione del Governo di prorogare lo stato di emergenza al 31 Luglio 2021.

Si ricorda infatti che l'art. 103, comma 2 del decreto legge Cura Italia (d.l 18/2020), prevede che *“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ...(omissis)...in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.*

Per cui, alla luce della nuova proroga dello stato di emergenza, le proroghe incardinate nella norma di cui sopra sono valide fino al 29 Ottobre p.v.

Inoltre, occorre tener conto anche delle proroghe a livello comunitario previste dal Regolamento 2020/698 per il necessario coordinamento.

Fatte queste premesse, il quadro aggiornato delle proroghe per le abilitazioni alla guida di competenza del MIMS risulta come riportato di seguito.

Patenti di guida

• Per la **circolazione nella U.E o nello SEE** con le patenti italiane, e per la circolazione in Italia con le patenti rilasciate in altro Stato U.E o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio (***), le proroghe sono le seguenti:

Scadenza originaria	Scadenza prorogata
1 febbraio 2020 – 31 maggio 2020	13 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria (*)
1 giugno 2020 – 31 agosto 2020	1 luglio 2021 (*)
1 settembre 2020 – 30 giugno 2021	10 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria (**)

() si applicano i sette mesi di proroga, decorrenti dalla data originaria di scadenza, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 ed, a seguire, gli ulteriori sei mesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2021/267, ma non oltre la data del 1° luglio 2021;*

*(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all'art. 3, par.1 del regolamento U.E 2021/267.*

*(***) per completezza espositiva si rappresenta che: o alcuni Stati membri, giusta facoltà riconosciuta dal regolamento 2020/698 hanno deciso di non adottare le proroghe su esposte o sono stati autorizzati ad adottarle con modalità differenti; o la stessa facoltà può essere esercitata in virtù delle disposizioni del regolamento 2021/267.*

- Per la **circolazione sul suolo italiano**, la validità delle patenti rilasciate in Italia, è così prorogata:

Scadenza originaria	Scadenza prorogata
31 gennaio 2020 – 29 dicembre 2020	29 ottobre 2021 (*)
30 dicembre 2020 – 30 giugno 2021	10 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria (**)
1 luglio 2021 – 31 luglio 2021 (***)	29 ottobre 2021

(*) si applicano le disposizioni dell'art. 103, commi 2 e 2 sexies del d.l 18/2020 (Cura Italia). In questi casi, la disposizione nazionale è di maggior favore rispetto a quelle europee;

(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all'art. 3, par.1 del regolamento U.E 2021/267;

(***) le patenti in scadenza nel mese di luglio 2021 rientrano nel campo di applicazione solo della normativa nazionale.

CQC

- Per la **circolazione nella U.E o nello SEE** con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia, e per la circolazione in Italia con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in altro Stato U.E o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio (***), le proroghe sono le seguenti:

Scadenza originaria	Scadenza prorogata
1 febbraio 2020 – 31 maggio 2020	13 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria (*)
1 giugno 2020 – 31 agosto 2020	1 luglio 2021 (**)
1 settembre 2020 – 30 giugno 2021	10 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria (**)

(*) si applicano i sette mesi di proroga, decorrenti dalla data originaria di scadenza, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 ed, a seguire, gli ulteriori sei mesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2021/267, ma non oltre la data del 1° luglio 2021;

(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all'art. 3, par.1 del regolamento U.E 2021/267.

(***) per completezza espositiva si rappresenta che:

- nessuno degli Stati membri, ha beneficiato della giusta facoltà riconosciuta dal regolamento 2020/698 di non adottare le proroghe su esposte;
- secondo regolamento 2021/267, alcuni Stati membri, giusta facoltà riconosciuta dai regolamenti in parola, potrebbero decidere di non adottare le proroghe su esposte o potrebbero aver avuto autorizzazione ad adottarle con modalità differenti. Del che è dato conto nelle pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

- Per la **circolazione sul suolo italiano**, la validità dei documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia, è così prorogata:

Scadenza originaria	Scadenza prorogata
31 gennaio 2020 – 29 dicembre 2020	29 ottobre 2021 (*)
30 dicembre 2020 – 30 giugno 2021	10 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria (**)
1 luglio 2021 – 31 luglio 2021 (***)	29 ottobre 2021

(*) si applicano le disposizioni dell'art. 103, commi 2 e 2 sexies del d.l. 18/2020 (Cura Italia). In questi casi, la disposizione nazionale è di maggior favore rispetto a quelle europee;

(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all'art. 3, par.1 del regolamento U.E 2021/267;

(***) le CQC in scadenza nel mese di luglio 2021 rientrano nel campo di applicazione solo della normativa nazionale.

- gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE (per il primo ottenimento della CQC) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 31 luglio 2021, conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2021

- per il calcolo del biennio dalla scadenza della CQC ai fini dell'obbligo di sostenere l'esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 29 ottobre 2021. Il titolare di CQC il cui termine biennale scade tra il 31.1.2020 e il 31.7.2021, con proroga al 29 ottobre 2021, può procedere al rinnovo della CQC stessa nei 638 gg successivi alla scadenza dei due anni, senza sottoporsi ad esame di ripristino.

Attestazioni Sanitarie

- gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto più di 65 anni, per la guida di autotreni ed autoarticolati con massa superiore a 20 ton, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, rimangono validi fino al 29 Ottobre 2021. Fino a questa data, i conducenti titolari di patente CE che hanno compiuto 65 anni dopo il 31.1.2020, possono condurre i mezzi di cui sopra anche se non hanno ancora ottenuto l'attestazione della commissione medico locale;

- i permessi provvisori di guida rilasciati a coloro che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni medico locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31.7.2021, sono validi fino al 29 ottobre p.v. La circolare del MIMS è disponibile in allegato.